

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA N. /2026

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

PER RICERCATORE N. 7/2023

(ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010)

TRA

L'Università degli Studi di Perugia C.F.-P.I. n. 00448820548,
rappresentata dal Prof. Massimiliano MARIANELLI nella sua qualità di Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Perugia, nato a Città di Castello (PG) il 15.07.1974,
domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Perugia - Piazza
dell'Università n. 1 - di seguito indicata come "Università" -

E

La **Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI**, C.F. BNGPLN62C48H501V, nata a
Roma (RM) il 08.03.1962 e residente a Perugia (PG), Via degli Olivi n. 72 - di seguito
indicata come "ricercatore a tempo determinato"

PREMESSO CHE

- l'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 ha disciplinato la figura del Ricercatore a tempo determinato;
- con Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 566

del 7.4.2011, modificato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011, D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e D.R. n. 829 del 31.5.2016, è stata data attuazione all'art. 24 L. 240/2010;

- il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 reca il *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell'art. 8. commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*, in particolare, art. 3, comma 6, ed il relativo allegato 3 *"relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime"*;
- l'art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, dispone che *"Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,....."*;
- l'Università degli Studi di Perugia ha stipulato con la Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato n. 7/2023, quale ricercatore universitario a tempo determinato – ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, dal 14.03.2023 al 13.03.2026, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/01 - Fisica sperimentale, regime di impegno a tempo pieno - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere il progetto di ricerca *"Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale"*, i cui costi sono interamente coperti con fondi esterni e più precisamente con i fondi del Progetto Vitality - PJ: VITALITY_SPOKE9;
- la Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI ha assunto effettivo servizio, quale ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 il 14.03.2023;
- è stato emanato il DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 della Legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata in

GU n. 150 del 29.06.2002 ed entrata in vigore in data 30.06.2022, ed in particolare nell'art. 14 sono contenute *"Disposizioni in materia di Università e ricerca"*;

- l'art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del D.L. 36 dispone: *"(omissis) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027"*;

- con D.P.C.M. 04.07.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 171 del 25.07.2025 è stato disposto l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- è stato emanato il D.M. 639 del 02.05.2024, avente ad oggetto: *"Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240"* ed in particolare l'Allegato "B";

- ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 639 del 02.05.2024 e dell'Allegato "B" al decreto medesimo, con D.R. n. 1599 del 31.05.2024, la Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI, a decorrere dal 31.05.2024, è stata reinquadrata nel gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni - settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni;

- con Decreti del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 60 del 27.02.2026 e n. 66 del 09.03.2026 (prot. n. 102117 del 27.02.2026 e prot. 113049), che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il progetto di ricerca, su proposta del Prof. Francesco Cottone, è stata chiesta la proroga per un

biennio del contratto attualmente in essere con la Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI ed è stata designata la Commissione deputata a valutare l'operato della ricercatrice ai fini dell'autorizzazione alla proroga del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;

- con i medesimi Decreti del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 60/2026 e n. 66/2026, al fine di consentire alla Dott.ssa BONGIOANNINI CERLINI l'eventuale partecipazione ad altro progetto di ricerca, che sia compatibile, complementare e strettamente correlato dal punto di vista scientifico con il progetto originario "*Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale*", è stato chiesto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione di eventuale *addendum* al contratto di proroga, qualora ciò non comporti variazioni in termini di copertura dei relativi costi. In caso di richiesta di *addendum* e al fine della modifica del suddetto contratto di proroga, il Consiglio del Dipartimento dovrà comunque verificare ed attestare la compatibilità, complementarietà e correlazione dal punto di vista scientifico tra il progetto di ricerca sopra citato, oggetto del contratto attualmente in essere, e l'ulteriore progetto;

- il costo relativo alla suddetta proroga, regime di impegno a tempo pieno, per una somma complessiva pari ad Euro 114.579,19, salvo incrementi stipendiali dovuti a nuove disposizioni normative, graverà su fondi esterni ovvero sul finanziamento derivante dall'Accordo di partenariato stipulato in data 26.02.2026 tra la Regione Umbria e l'Ateneo per la realizzazione del progetto dal titolo RIMU-CLIMA (RIMUCLIMA2026COTTONE PR FESR 2021-2027 – Azione 2.4.1 "Prevenzione dei rischi Naturali", Progetto RIMU-CLIMA "Rete Integrata Metereologica Umbra e Strumenti per l'analisi Climatica in Umbria". Proposta di partenariato tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di - CUP I62B25000210006);

- con D.R. n. 458 del 03.03.2026 è stata nominata la Commissione per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa BONGIOANNINI CERLINI ai fini della proroga per un biennio del contratto n. 7/2023, ai sensi dell'art. 11 bis del

Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dell'Università degli Studi di Perugia e dell'art. 24, comma 3 – lett. a) della Legge 30.12.2010 n. 240;

- la Commissione suddetta, valutata positivamente l'attività scientifica e didattica svolta a decorrere dal 14.03.2023 dalla Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI, ritenendola pienamente rispondente all'attività oggetto del contratto n. 7/2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla proroga per un biennio del contratto (verbale acquisito al prot. n. 109847 del 05.03.2026);

- il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 16 del 04.03.2026 e n. 18 del 09.03.2026, ha precisato che la copertura del costo di detta proroga graverà su fondi esterni ed ha apportato le relative variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio;

- con D.R. n. del, salvo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs n. 49/2012 e ratifica del decreto medesimo da parte degli Organi accademici, è stata autorizzata la proroga per un biennio del contratto n. 7/2023, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI, GSD 02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni - SSD PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia (PJ: RIMUCLIMA2026COTTONE) ed ha approvato il relativo schema di proroga di contratto;

- con il medesimo D.R. n. del, al fine di consentire, fin d'ora, alla Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI di partecipare ad altro progetto di ricerca, che sia compatibile, complementare e strettamente correlato dal punto di vista scientifico con il progetto originario "*Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale*", è stata autorizzata la stipula di un eventuale *addendum* al contratto di proroga, qualora ciò non comporti variazioni in termini di copertura dei relativi costi. In caso di richiesta di *addendum* e al fine della modifica del contratto di proroga della Dott.ssa BONGIOANNINI CERLINI, il Consiglio del Dipartimento di Fisica

e Geologia dovrà comunque verificare ed attestare la compatibilità, complementarietà e correlazione dal punto di vista scientifico tra il progetto di ricerca sopra citato, oggetto del contratto attualmente in essere, e l'ulteriore progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. Quanto dedotto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Università, come sopra rappresentata, assume alle proprie dipendenze la **Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI** con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per un biennio dal **14.03.2026 al 13.03.2028**, salvo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs n. 49/20212 e ratifica da parte degli Organi accademici del Decreto Rettorale n. del di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge n. 240/2010, con regime d'impegno a tempo pieno, GSD 02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni - **SSD PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni** - per le esigenze del **Dipartimento di Fisica e Geologia**.
3. Il ricercatore a tempo determinato a tempo pieno, a decorrere dal **14.03.2026**, si impegna a svolgere le seguenti attività per un impegno orario complessivo annuo di 1500 ore:
 - **attività di ricerca:** sarà incentrata sul progetto "*Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale*" (nell'ambito del Progetto RIMUCLIMA2026COTTONE PR FESR 2021-2027 – Azione 2.4.1 "Prevenzione dei rischi Naturali", Progetto RIMU-CLIMA "Rete Integrata Metereologica Umbra e Strumenti per l'analisi Climatica in Umbria" - CUP I62B25000210006) (docente referente: Prof. Francesco Cottone);

- **attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:** 350 ore annue da svolgere prevalentemente nell'ambito del SSD PHYS-03/A, di cui non potranno essere dedicate ad attività di didattica ufficiale più di 60 ore annue.
4. L'attività di ricerca del presente contratto potrà essere integrata con ulteriore progetto di ricerca che sia compatibile, complementare e strettamente correlato dal punto di vista scientifico con il progetto originario "*Materiali nanostrutturati e avanzati per la cattura di energia ambientale*"; a tal fine, con D.R. n. del, citato in premessa, è stata autorizzata la stipula di eventuale *addendum* al contratto, qualora ciò non comporti variazioni in termini di copertura dei relativi costi. In caso di richiesta di *addendum* e al fine della modifica del presente contratto, il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia dovrà comunque verificare ed attestare la compatibilità, complementarietà e correlazione dal punto di vista scientifico tra il progetto di ricerca sopra citato, oggetto del contratto attualmente in essere, e l'ulteriore progetto.
 5. Il ricercatore a tempo determinato dovrà svolgere l'attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia.
 6. Il ricercatore a tempo determinato si impegna ad attestare la propria attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in apposito registro online, nel rispetto di quanto dispone l'art. 5 del "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica" (emanato con D.R. n. n. 265 del 2.3.2017).
 7. Il ricercatore a tempo determinato si impegna altresì a redigere annualmente apposita relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca svolta, la quale dovrà essere sottoposta all'approvazione della struttura di appartenenza.

Articolo 2 – Trattamento giuridico –

1. Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato non confermati.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto e nel Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, si rimanda al D.Lgs. 165/2001 disciplinante il rapporto di pubblico impiego, nonché alle norme di cui al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Articolo 3 – Trattamento economico –

1. Il trattamento economico del ricercatore a tempo determinato è stabilito, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 della legge 240/2010 e dall'art. 3 del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato, dal D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 e dal 04.07.2025, a decorrere dalla medesima data del **14.03.2026**, nella misura di **€ 39.224,29 a.l.**, in funzione dell'impegno orario di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 dedicate ad attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle quali al massimo 60 ore per attività di didattica ufficiale.
2. Il trattamento economico, come sopra stabilito, è soggetto all'adeguamento retributivo previsto dall'art. 24, commi 1 e 4, della legge 23.12.1998, n. 448.

Articolo 4 – Cause di risoluzione del rapporto -

1. Comporta immediata risoluzione del rapporto la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato.
2. La violazione da parte del ricercatore a tempo determinato delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di Perugia*", emanato con DR n. 1876/2021 del 02.08.2021 e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
3. Il rapporto si risolve automaticamente al maturarsi del termine finale di cui all'art. 1, comma 2, del presente contratto, e costituisce giusta causa di recesso dal contratto

la mancata approvazione, da parte delle strutture competenti, della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni.

4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
5. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 5 - Obblighi accessori a carico del ricercatore a tempo determinato -

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il ricercatore a tempo determinato entri in possesso nello svolgimento delle mansioni di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal ricercatore saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, titolare dei dati, in attuazione di quanto dispone l'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro; saranno trattati con strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.
3. Al ricercatore sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Perugia, al contatto del Titolare: segreteria.rettorato@unipg.it o via PEC: protocollo@cert.unipg.it o al contatto del Responsabile della protezione dati rpd@unipg.it.

4. Il ricercatore a tempo determinato dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università degli Studi di Perugia.

Articolo 6 - Altre disposizioni –

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, delle Leggi in materia di rapporto di lavoro.
3. Il presente contratto di assunzione, contenente tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 152 del 26/05/1997, adempie agli obblighi di comunicazione ed informazione al lavoratore previsti dalle norme vigenti.

Perugia,

IL RETTORE

Prof. Massimiliano MARIANELLI

IL RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 1 (oggetto), 2 (trattamento giuridico), 3 (trattamento economico, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. medesimo), 4 (cause di risoluzione), 5 (obblighi ed oneri accessori a carico del ricercatore a tempo determinato) e 6 (Foro convenzionale indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 26/05/1997) del presente contratto. Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme disciplinari - relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni - che si applicano ai ricercatori non confermati (R.D. 1592/1933, art. 10 L. 240/2010), di accettare in ogni sua parte il contratto e, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, di aver preso visione della documentazione sottoelencata e disponibile nel sito dell'Ateneo:

- Artt. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 R.D. 1592/1933;
- Legge 240/2010;
- Informativa relativa alla sicurezza;
- Circolari n. 8243 del 13.02.2008 e n. 15845 del 26.03.2008;
- Codice etico;
- Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
- Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica" (emanato con D.R. n. 265 del 2.3.2017);
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81;
- D.Lgs. n. 104/2022 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea*).

Perugia,

IL RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
Dott.ssa Paolina BONGIOANNINI CERLINI